

REGIONE DEL VENETO	
DATA	PROT. N°
01. OTT. 86	40646
COMITATO DI CONTROLLO	
SEZIONE DI TREVISO	



COMUNE DI ASOLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria - seduta pubblica in prima convocazione
del giorno 15.7.1986

OGGETTO: } MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE PER QUANTO RIGUARDA
LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI.

L'anno millenovecentottantasei _____ addi quindici
del mese di luglio alle ore 21 nell'Ufficio Municipale per deli-
berazione di Giunta Municipale n. 202 del 9.7.1986
e con avvisi scritti contenenti l'o. d. g. in data 10.7.1986 inviati in temp
utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto e al Comitato di controllo
con nota 10.7.1986 N. 5140 si è convocato il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	ZAMPIN Angelo	1			11	DE ZEN Vittorio	9		
2	BACCIN Mariaclaudia	2			12	PELLIZZER Angelo	10		
3	CHINELLATO Gianni	3			13	DUSSIN Sergio	11		
4	PELLIZZON Alessandro	4			14	STONA Giovanni	12		
5	FELTRACCO Alessandro		1		15	GAZZOLA Silvio	13		
6	BALLESTRIN Vittorio		2		16	FURLANETTO Giuseppe	14		
7	DUSSIN Federico	5			17	PERRONE Giuseppe		3	
8	GALLINA Antonio	6			18	CECCATO Vasco	15		
9	PIVA Giovanni	7			19	GUREKIAN Armen	16		
10	BROLESE Giuseppe	8			20	TACCHI Paolo	17		

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. RODIGHERO Luigi

Il Sig. ZAMPIN Angelo nella sua veste di Sindaco
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori
dei Consiglieri Stona Giovanni, Pellizzer Angelo e Tacchi Paolo,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'ogget-
to sopraindicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'articolo 45 del regolamento comunale di igiene, regolamento approvato con deliberazioni consiliari n.88 in data 22.12.1972 (prot.CO.RE.CO.n.4692 del 7.2.1973) e n.90 in data 10.9.1976 (prot.CO.RE.CO.n.33460 del 22.9.1976). L'ultimo comma di detto articolo così recita:
"Lo spandimento a scopo di concimazione del liquame proveniente dai pozzi neri (fosse biologiche), dai pozzi delle orine degli allevamenti di bestiame e da tutti gli altri depositi in genere di acque luride non può essere fatto se non in aperta campagna, durante la notte e ad una distanza minima di mt 30 da qualsiasi abitazione anche isolata e di mt 100 dal perimetro delle abitazioni agglomerate";
- ritenuto opportuno modificare ed integrare la disposizione sopra riportata;
- udito il Sindaco il quale dà lettura integrale del nuovo testo sottoposto ad approvazione;
- ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
- udite le dichiarazioni di:

Furlanetto - Questo nuovo testo sottoposto ad approvazione è stato discusso a lungo nelle conferenze dei capi-gruppo. A nostro giudizio avrebbe potuto risultare anche più restrittivo; tuttavia lo reputiamo buono anche così. Pertanto il nostro voto sarà favorevole.

Gurekian - Anche il mio voto sarà favorevole pur rimanendo convinto che si sarebbe potuto arrivare ad una formulazione migliore.

Tacchi - Anch'io annuncio il mio voto favorevole;

- viste le leggi n.319/'76 - n.690/'76 - n.650/'79;
- visto il D.P.R. n.915/'82;
- vista la delibera del C.M. 4.2.1977;
- vista la delibera del C.I. 8.5.1980;

con voto unanime espresso per alzata di mano

D E L I B E R A

l'articolo 45 del regolamento comunale di igiene viene modificato ed integrato nel senso che l'ultimo comma viene eliminato e che ad esso vengono aggiunti, alla fine, i seguenti sette commi:

- Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti zootecnici può essere fatto esclusivamente in terreni agricoli individuati allo scopo (Catasto Terreni in proprietà - in affitto o disponibili, annualmente aggiornato) (vedi planimetria allegata in scala 5.000 redatta dal Dott. Agrario Mario Innocente) per quantitativi corrispondenti a 40 q.li/Ha di peso vivo di bestiame.
- Il trasporto e lo smaltimento è vietato nei mesi di luglio, agosto e metà settembre, tutti i sabati, le domeniche e tutti gli altri giorni festivi. E' altresì vietato lo spandimento più di due volte l'anno nello stesso terreno a disposizione.
- Il trasporto e lo smaltimento è vietato dalle ore 10 alle ore 14 dal 1° ottobre al 14 aprile, e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 dal 15 aprile al 30 settembre; nel periodo estivo consentito il liquame dovrà essere interrato entro il giorno successivo, mentre per il terreno a prato è obbligatoria l'irrigazione a pioggia.

Per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli interessati, l'Autorità Comunale potrà derogare dalle presenti disposizioni, concedendo una particolare autorizzazione scritta per il trasporto e lo smaltimento al di fuori dei periodi prescritti, salvo l'immediato interrimento dei rifiuti.

Il trasporto sulla viabilità pubblica dovrà avvenire senza procurare disagi causati da perdite accidentali dovute all'inefficienza dei mezzi di trasporto od alla non curanza degli operatori.

- Lo spandimento dei rifiuti zootecnici è vietato sul raggio di ml.20 dalle abitazioni salvo pattuizioni diverse con i confinanti.
- Per i contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni amministrative corrispondenti al pagamento di una somma da £.100.000.= a £.200.000.= in conformità alle vigenti disposizioni legislative (art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. e Legge 03.05.1967, n.317).

La lettura e l'approvazione del verbale vengono rimesse alla prossima seduta. Esteso e sottoscritto a norma degli artt. 300 e 301 del T.U.L.C.P.

IL PRESIDENTE

(ZAMPEN Angelo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(BACCIN Mariaclaudia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29 SET. 1986

al 14 OTT. 1986 prot. n. 6855
Li 29 SET. 1986

Viene spedita al Co.Re.Co. di Treviso al ns. prot.

n. 6855 del 29 SET. 1986

29 SET. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)



PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE IN ATTI

Asolo, 29 SET. 1986

Il Segretario Comunale

(Rodighiero Luigi)

E' divenuta esecutiva per decorrenza di termini, ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 il 6.11.1986 (Co.Re.Co.

n. 40646 del 1.10.1986

Li 24 NOV. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 29-11-1979 n. 90, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Co.Re.Co. di Treviso con sua nota a prot. n. 40646

del 6.10.1986 ha chiesto la

produzione di elementi integrativi.

Li 24 NOV. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)

Gli elementi integrativi richiesti sono stati prodotti con ns. nota a prot. n. 3210 del 13.10.1986

e pervenuti al Co.Re.Co. al suo prot.

n. 4064 del 16.10.1986

per cui scade il 5.11.1986

Li 24 NOV. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Rodighiero Luigi)

Il Co.Re.Co. di Treviso ha annullato la presente con provvedimento n. _____ del _____

per _____

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.11.1986 al 9.12.1986 a termini dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Asolo, 19 dicembre 1986



IL SEGRETARIO C.L.E.

(Rodighiero Luigi)